|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 161 del 27/01/2025

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc188888077)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc188888078)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc188888079)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc188888080)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 1](#_Toc188888081)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025**

**ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9 UNDER 13 .**

In riferimento al torneo Esordienti Fair Play Elite riservato ai Club di 3° livello e alle Società professionistiche, il Coordinamento Federale Regionale FIGC/ SGS comunica i gironi, le date e gli impianti sportivi della seconda fase che sarà svolta nel week end di **sabato 1° febbraio e domenica 2 febbraio 2025.**

Si ricorda che il torneo è riservato a giovani calciatori della categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2012, secondo quanto di seguito specificato:

* **Società Professionistiche: Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2013**
* **Club Giovanili di 3° livello: Squadra composta da giovani calciatori nati dal 01.01.2012 al 31.12.2012, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 2013**

Il torneo in epigrafe è riservato alle sole scuole calcio che stanno effettuando il percorso per il riconoscimento di “Club 3° livello”.

Si allega al presente C.U. il calendario/gironi e il referto gara.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 157 – RIUNIONE DEL 20 gennaio 2025

Reclamo n. 24/CSAT 2024/2025

Decisione n. 25/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 20 gennaio 2025 a seguito del reclamo n. 24 promosso dalla società S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899 in data 08/01/2025 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 148 del 08/01/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

##  In data 08/01/2025 la società S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 148 del 08/01/2025, richiedendo l’annullamento dell’ammenda in quanto, a suo dire, “nessuna persona non presente in distinta varcava il cancello che porta allo spazio antistante gli spogliatoi del campo “Merlini”.

##  La reclamante ha poi precisato che il soggetto che ha messo in atto il comportamento sanzionato non sarebbe riconducibile alla S.S.D. Grottammare Calcio 1899, evidenziando che lo stesso non è stato identificato dall’arbitro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 L’art. 61 CGS stabilisce che i rapporti degli ufficiali di gara ed i relativi supplementi o chiarimenti fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

 Nel referto relativo al caso in esame il direttore di gara ha descritto con precisione quale sia stato il comportamento messo in atto nei suoi confronti, indicando con certezza che il soggetto era “ *un sostenitore della squadra di casa* “ e che lo stesso “ *sostava di fianco alla porta di ingresso aspettando l’arrivo del sottoscritto…”.*

 Ricordato che la squadra ospitante ha la responsabilità di assicurare la sicurezza del direttore di gara e di impedire a qualunque soggetto non presente in distinta o non autorizzato ad essere presente all’interno dell’impianto sportivo di avvicinare l’arbitro per insultarlo e minacciarlo, la sanzione irrogata risulta essere legittima e congrua per cui il reclamo va respinto.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899.

 Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 gennaio 2025.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

  Depositato in Ancona in data 27 gennaio 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 25/CSAT 2024/2025

Decisione n. 26/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 20 gennaio 2025  a seguito del reclamo n. 25 promosso dalla società A.S.D. JUNIORCALCIOANCONA in data 14/01/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 8 (otto) giornate dei calciatori FRANCESCO DEL GAIA e NOUFOU TRAORE applicate dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 61 del 08/01/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- sentita la reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 In data 14/01/2025 la società A.S.D. JUNIORCALCIOANCONA ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 8 (otto) giornate dei calciatori FRANCESCO DEL GAIA e NOUFOU TRAORE applicate dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 61 del 08/01/2025, chiedendo una riduzione delle sanzioni irrogate, motivando la richiesta sulla affermazione che il referto arbitrale sarebbe “ *inesatto* “.

 In sede di audizione la reclamante ha precisato che il calciatore NOUFU TRAORE si sarebbe avvicinato all’arbitro per protestare, ma senza toccarlo, mentre il calciatore FRANCESCO DEL GAIA avrebbe spinto l’arbitro involontariamente in quanto egli sarebbe stato urtato da dietro da suoi compagni di squadra.

 La società ha quindi chiesto, a propria difesa e per chiarire quanto accaduto, che la Corte ascoltasse un messaggio audio ad essa fornito dall’allenatore della squadra avversaria, che è stato messo a disposizione della giudicante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Va preliminarmente respinta la richiesta di audizione del file audio forniti, non essendo ammissibile questa istanza in base a quanto dispongono gli l’articoli 61 e 62 CGS in materia di mezzi di prova.

 Nel merito il reclamo va respinto.

 L’art. 61 CGS stabilisce che i rapporti degli ufficiali di gara ed i relativi supplementi o chiarimenti fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

 Nel referto relativo al caso in esame il direttore di gara ha descritto con precisione quale sia stato il comportamento messo in atto nei suoi confronti, sia dal TRAORE che dal DEL GAIA, che entrambi lo hanno ingiuriato e spinto: risulta quindi essere stata messa in atto da entrambi i calciatori la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico prevista dalla lettera b) dell’art. 36, 1° comma, CGS che prevede la sanzione minima di 8 giornate di squalifica.

 Pertanto le sanzioni irrogate risultano congrue.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. JUNIORCALCIOANCONA.

 Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 gennaio 2025.

 Il Relatore e Presidente

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 27 gennaio 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 06/02/2025.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 27/01/2025.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |